

REGOLAMENTO (CE) N. 322/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la portata del regolamento indicando i regolamenti che prevedono titoli ai quali si applicano le disposizioni del regolamento medesimo. Il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ⁽³⁾ ha istituito titoli d'importazione e di esportazione per l'alcole etilico di origine agricola. Occorre quindi precisare che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applicano anche ai titoli di cui al regolamento (CE) n. 670/2003.
- (2) Tra i regolamenti elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 figurano regolamenti già abrogati e sostituiti da altri regolamenti. A fini di chiarezza occorre quindi aggiornare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
- (3) L'importo de minimis cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 per la costituzione e l'incameramento della cauzione relativa ai titoli è fissato a 60 EUR. Tenendo conto dell'entità delle spese amministrative che comporta la costituzione e l'incameramento della cauzione, è opportuno aumentare tali importi.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1); il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78) con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento (1.7.2004).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

- (4) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000, allorché nel quadro del regime detto delle reintroduzioni la reimportazione è seguita da un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati viene svincolata su richiesta dell'interessato se sono soddisfatte talune condizioni. Tra tali condizioni figura l'obbligo per l'operatore di esportare i prodotti equivalenti da un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione, designato da detto Stato membro. Ne conseguono costi supplementari per gli operatori qualora i prodotti equivalenti da esportare si trovino in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di reimportazione. È necessario quindi abolire tale l'obbligo.

- (5) Occorre aggiornare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000, che fissa le quantità massime di prodotti agricoli per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del medesimo regolamento.

- (6) Il regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ⁽⁴⁾ ha subordinato, a partire dal 27 gennaio 2004, l'importazione di prodotti a base di alcole etilico di origine agricola alla presentazione di un titolo di importazione. È pertanto necessario fissare, partendo dalla stessa data, i quantitativi massimi di tali prodotti per i quali e al di sotto dei quali non può essere presentato alcun titolo in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei competenti comitati di gestione,

⁽⁴⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.